GAL RIVIERA DEI CEDRI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CALABRIA 2014-2020

Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - Reg. UE n. 1303/2013, n. 1305/2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Riviera dei Cedri

n. 20 del 3 febbraio 2022

Sottomisura 19.2: Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

DISPOSIZIONI ATTUATIVE III Edizione

MISURA 16 – COOPERAZIONE	
SOTTOMISURA 16.3	*Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo.*
Intervento 16.3.1	*Cooperazione tra piccoli operatori della filiera agroalimentare per salvaguardare la biodiversità agricola e zootecnica del territorio*

Sommario

1. BASE GIURIDICA 3
2. OBIETTIVI DI MISURA 3
3. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 3
4. DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI 3
5. DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO 16.3.1 4
6. BENEFICIARI 5
7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 6
8. IMPEGNI ED OBBLIGHI 7
9. INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 8
10. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI 9
11. IMPORTI AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI AIUTO 10
12. CRITERI DI SELEZIONE 10
13. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 12
14. PUBBLICITÀ, CONTROLLI E MONITORAGGIO 13
15. DISPOSIZIONI FINALI 14
16. RINVIO 14

1. BASE GIURIDICA

Art. 35, comma 2 lett. c, Reg. UE 1305/2013.

2. OBIETTIVI DI MISURA

Nell'ambito della Misura 16, la Sottomisura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo" promuove e sostiene rapporti di cooperazione tra piccoli operatori, con altri partners pubblici e privati, per creare condizioni dimensionali tali da rendere convenienti i processi di lavorazione ed a costituire la massa critica necessaria per essere visibili sul mercato. La Sottomisura si articola in due azioni:

- **Azione A**: Azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori agricoli per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse;
- **Azione B**: Azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

In particolare, l'Azione A sostiene forme di cooperazione innovative tra le piccole imprese agricole ed agroalimentari, mediante l'adozione di soluzioni di compartecipazione e di condivisione ("sharing") delle risorse e dei fattori produttivi, attraverso progetti finalizzati ad organizzare processi di lavoro in comune e condividere locali di produzione e/o di commercializzazione ed impianti di lavorazione, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie e dei servizi innovativi (ICT).
L'Azione B sostiene forme di cooperazione finalizzate a sviluppare forme di associazionismo tra aziende agricole e operatori del turismo rurale quali agriturismi, fattorie didattiche e sociali, altri operatori turistici che operano nell'ambito turistico per realizzare misure collettive per la promozione e commercializzazione del turismo rurale ed adottare e condividere, fra gli operatori, processi e strumenti idonei alla sostenibilità ambientale.

L'intervento 16.3.1 contribuisce agli obiettivi delle focus area 6A e 6B della strategia del PSR "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, nonché dell'occupazione" e "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali", – in quanto finalizzato a rafforzare i presupposti strutturali e di contesto ed il sostegno diretto alla creazione di partenariati nei settori più innovativi ed a migliorare la qualità della vita delle popolazioni, contribuendo a fermare la fuoriuscita di popolazione dalle aree rurali.

3. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il sostegno è riconosciuto per interventi localizzati su tutto il territorio ricadente nell'area Leader n. 1 del PSR Calabria, ovvero il territorio del GAL Riviera dei Cedri. Gli investimenti realizzati devono essere allocati in unità produttiva/unità locale dell'imprese richiedenti ubicate nell'area eleggibile del GAL Riviera dei Cedri ovvero nei Comuni di: Tortora, Aieta, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Scalea, Santa Domenica Talao, Papasidero, Orsomarso, Verbicaro, Santa Maria del Cedro, Grisolia, Maierà, Diamante, Buonvicino, Belvedere Marittimo, Sangineto, Bonifati.

4. DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI

INTERVENTO 16.3.1 – Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA CALABRIA 2014-2020	
AVVISO PUBBLICO	***REG UE 1305/2013, Art. 35, comma 2, lett. c)***
Focus area	6A e 6B
Misura	16 - Cooperazione
Intervento	16.3.1 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale
Finalità	L'operazione è finalizzata a sostenere la cooperazione tra piccoli operatori agricoli e forestali al fine di superare le criticità connesse alle micro dimensioni aziendali, per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.
Destinatari	Partenariati tra almeno tre soggetti tra "piccoli operatori" del settore agricolo e della filiera agroalimentare e della filiera turistica
Dotazione finanziaria assegnata	**€ 200.000,00**
Annualità	2024
Responsabile del Procedimento	Responsabile del PAL - Dr. Domenico Amoroso
Contatti	*PEC: galcedri@pec.it* *info@galcedri.it*

5. DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO 16.3.1

L'azione è finalizzata a favorire l'integrazione e/o l'aggregazione delle imprese agricole, agroalimentari e forestali e del turismo enogastronomico, per l'accrescimento del valore aggiunto lungo tutta la filiera e orientare le produzioni agricole verso una maggiore qualità e sicurezza alimentare anche attraverso l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto e di promo-commercializzazione.
Con l'intervento si intende anche conservare e tutelare la biodiversità e diffondere i sistemi agroforestali ad alto valore naturale nonché salvaguardare le aree montane e svantaggiate.
L'intervento 16.3.1 contribuisce agli obiettivi della focus area 6A della strategia del PSR

"Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, nonché dell'occupazione", in quanto finalizzato a rafforzare i presupposti strutturali e di contesto ed il sostegno diretto alla creazione di nuova imprenditorialità nei settori più innovativi ed a migliorare la qualità della vita delle popolazioni, contribuendo a fermare la fuoriuscita di popolazione dalle aree rurali.

6. BENEFICIARI

Sono beneficiari dell'intervento partenariati di almeno tre soggetti tra "piccoli operatori" del settore agricolo, della filiera agroalimentare e/o della filiera del turismo enogastronomico.
Ai fini delle operazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013, per «piccolo operatore» si intende:

- una microimpresa a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE
- una persona fisica non impegnata in un'attività economica al momento della richiesta di finanziamento.

I soggetti del partenariato devono avere sede operativa in almeno uno dei comuni ricadenti nell'area eleggibile 1 del PSR Calabria (GAL Riviera dei Cedri).
Possono presentare domanda le aggregazioni di piccoli operatori operanti nell'ambito delle attività agricola e agroalimentare e del turismo enogastronomico, costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi, che si assumano la responsabilità finanziaria del progetto, rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione, che dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato.
I "piccoli operatori" coinvolti nel progetto di cooperazione si aggregano con la sottoscrizione di un Accordo di Cooperazione che dovrà essere regolarmente registrato. L'aggregazione sarà rappresentata da un soggetto capofila che assumerà la responsabilità del progetto e che in caso di positiva selezione rappresenterà l'unico beneficiario dell'intervento e l'unico referente presso il Gal e la Regione.
Il Capofila e ciascun partner dovranno assumere gli obblighi e gli impegni collegati alla concessione dell'aiuto, ciascuno per la parte di attività assunta nell'ambito del progetto.
Il Capofila procederà alla presentazione della domanda di sostegno, per l'importo dell'intera operazione, includendo tutte le spese che dovrà sostenere direttamente nonché quelle che dovranno sostenere i singoli partner.
Nella domanda di pagamento, sempre il Capofila, dovrà inserire tutte le spese sostenute dal medesimo nonché quelle realizzate e quietanzate da ciascun partner. Procederà, infine, a ricevere il contributo dall'organismo pagatore e a destinare le rispettive quote ai partner in base alle attività svolte e rendicontate dai medesimi.
Ai sensi del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti del Capofila e di tutti i partner coinvolti, saranno effettuate, ove pertinente, le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (divieto di cumulo – artt. 13 e 14 e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero – art. 15).
Il raggruppamento deve essere formalizzato prima della sottoscrizione della convezione di concessione del contributo.
La mancata costituzione entro i termini previsti comporterà la decadenza degli aiuti concessi.
Il raggruppamento può presentare con il presente avviso una sola Domanda di sostegno con relativo Progetto di Cooperazione, pena l'esclusione dal beneficio di tutte le Domanda di

Sostegno presentate.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

7.1 Ammissibilità del soggetto proponente

L'aggregazione che presenta una domanda di sostegno deve possedere i seguenti requisiti:

- essere un'aggregazione di almeno 3 "piccoli operatori" operanti nell'ambito delle attività agricola, forestale, agroalimentare, turistica;
- essere un'aggregazione costituita attraverso l'Accordo di Cooperazione debitamente registrato. Possono presentare domanda anche le aggregazioni non ancora costituite alla data di presentazione della domanda, fermo restando, l'impegno e l'obbligo di costituirsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.
- garantire unitarietà di azione e di obiettivi, dando evidenza al ruolo e alle responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione;
- dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato;
- dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di aziende cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato.

7.2 Ammissibilità della proposta

Azione A

La domanda di sostegno dovrà essere corredata da un Piano di Cooperazione (Allegato 1) inerente azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori agricoli per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse.
Il piano di Cooperazione deve contenere le seguenti informazioni:

a) analisi del contesto territoriale dell'area rurale di riferimento;
b) descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;
c) descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili nelle aziende cooperanti e dimostrazione del raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni commerciali, attraverso la migliore apertura e presenza sui mercati di riferimento;
d) elenco dei soggetti partecipanti al progetto e loro descrizione, ponendo in evidenza il loro ruolo all'interno del progetto.
e) descrizione del modello di governance interno al raggruppamento;
f) descrizione del contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
g) descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzati.
h) descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;

Azione B

La domanda di sostegno dovrà essere corredata da un Piano di Cooperazione (Allegato 1) inerente azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per lo sviluppo e/o

commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

Il Piano di Cooperazione dovrà descrivere:

a) il progetto di cooperazione che si intende realizzare;
b) i risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per la creazione e lo sviluppo dei partenariati e dimostrazione del raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni commerciali di tutti i soggetti cooperanti;
c) il modello di governance interno al raggruppamento;
d) il contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
e) le modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato.

Per entrambe le Azioni

Non saranno ammessi progetti che comportano una spesa ammissibile complessiva inferiore a Euro 20.000 in sede di concessione del contributo.
Saranno considerati ammissibili i Progetti di Cooperazione che raggiungeranno un punteggio complessivo pari o superiore a 20.
Saranno dichiarate inammissibili le domande presentate da imprese che risultino "in difficoltà" ai sensi degli orientamenti della Unione Europea sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione Commissione Europea 2014/C204/01 e 249/01).

8. IMPEGNI ED OBBLIGHI

Al momento della presentazione della domanda, il proponente dovrà assumere i seguenti impegni:

- presentare la documentazione prevista per la formalizzazione della concessione del contributo;
- mantenere i requisiti di ammissibilità ed il punteggio ottenuto in fase di valutazione della domanda di sostegno;
- garantire ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, salvo quanto concesso in fase di variante, di non alterare la natura o le condizioni di esecuzione del progetto di investimento e/o di non variare l'assetto proprietario di una infrastruttura ovvero cessare o rilocalizzare l'attività produttiva per un periodo di almeno 5 anni dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso;
- non modificare la destinazione d'uso degli immobili oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso;
- mantenere i requisiti e/o impegni previsti dalla misura/intervento nonché quelli afferenti ai criteri di selezione/priorità che determinano l'assegnazione del punteggio ed il riconoscimento del sostegno;
- rispettare, ove pertinente, le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) ai fondi Strutturali e di Investimento Europei, come previsto dal diritto dell'Unione e

nazionale;

- accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte;
- accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- non ricevere per le medesime voci di spesa indicate nella richiesta di pagamento risorse finanziarie a valere su un altro Fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma;
- garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

9. INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI

Sono costi ammissibili derivanti dalla cooperazione, secondo quanto riportato all'art. 35(5) del Reg.(UE) 1305/2013:

a) costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali;
b) costi di esercizio della cooperazione quali: spese per la costituzione dell'aggregazione; costi di gestione per l'organizzazione ed il coordinamento del progetto, compresi gli oneri per affitto sede, e le spese sostenute per i consumi connessi.
c) costi di animazione (eventi, manifestazioni, etc.) e costi divulgazione (materiale divulgativo, materiale pubblicitario, per la rete internet, App per smartphone ed altra attrezzatura informatica etc.);
d) acquisto o leasing di beni strumentali strettamente connessi alla realizzazione del progetto di cooperazione (mobili, attrezzature d'ufficio, hardware e software). La spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto. Per il calcolo della quota di ammortamento si rimanda alle aliquote fiscali ed ai parametri di ammortamento vigenti.

I costi elencati ai punti precedenti devono essere strettamente funzionali e correlati alla realizzazione del progetto innovativo. Sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.
Relativamente ai costi di cui alla lett. b), e c), in quanto non classificabili come investimenti, non sarà possibile la concessione di anticipo.
Sono, inoltre, ammissibili i seguenti costi diretti in quanto strettamente funzionali e correlati alla realizzazione di specifici progetti legati all'attuazione del Piano di Cooperazione.
In particolare sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

e) costruzione, acquisizione, miglioramento di beni immobili (opere edili e relativa impiantistica);
f) acquisto ex novo di macchinari e attrezzature;
g) investimenti immateriali quali programmi informatici, brevetti, licenze, marchi

commerciali;

h) spese generali collegate agli investimenti, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità.

Le spese generali sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato, secondo la seguente ripartizione:

- per spese tecniche, max il 6% per interventi che comprendono la progettazione e la direzione dei lavori; ovvero max il 3% nel caso l'investimento riguardi unicamente impianti, macchinari e attrezzature;
- per altre spese generali, non ricomprese nel punto precedente, sarà riconosciuta una percentuale max del 3%.

Rispetto a tali costi diretti, le spese per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013.
Tutte le attività devono fare riferimento all'operazione e al sostegno finanziario europeo.
In particolare i materiali promozionali cartacei o informatizzati (ad esempio: libri, opuscoli, brochure, locandine, manifesti) e tutto ciò che sia riconducibile a supporto informativo devono rispettare le specifiche disposizioni in materia di obblighi di informazione a carico dei beneficiari, come disposto dai regolamenti europei nn. 1305/2013 e 808/2014 – allegato III e ss.mm.ii.
I "contributi in natura" sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69 (1) del Regolamento (UE) 1303/2013. Le prestazioni volontarie non retribuite non sono ammissibili per le opere di edilizia.
Ai fini del rispetto dell'effetto incentivante degli aiuti, non saranno ammissibili le spese sostenute in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno.
L'IVA non è ammissibile, salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente (art. 69(3) Reg. 1303/2013).
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni specifiche in materia contenute nell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nonché alle Linee Guida di ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014/2020 del Mipaaf .

10. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

Ai fini della valutazione dei costi esposti in progetto si precisa che:
a) I soggetti privati che acquisiscono beni e servizi devono richiedere tre preventivi analitici e confrontabili a ditte in concorrenza e scegliere l'offerta che presenta l'importo più basso.
I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità e riportare la descrizione analitica della fornitura/servizi. Le offerte devono essere:

- proposte da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti;
- comparabili;
- formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
- formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;

- in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

b) per i lavori e le opere afferenti agli interventi da progetto, esposti nel computo metrico dettagliato allegato, la base dati per la valutazione della congruità dei prezzi è costituita dal Prezziario Regionale per i lavori agricoli e forestali e il Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici secondo l'ultima versione aggiornata; Laddove la tipologia di lavori sia prevista dal costo standard, non potranno essere utilizzati i prezziari.

11. IMPORTI AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI AIUTO

Il sostegno è concesso ai sensi del regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 per gli impegni che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE.

Ciascun progetto di cooperazione, comprensivo dell'investimento, potrà essere sostenuto con contributo pubblico con una aliquota di sostegno pari **all'80%** della spesa ritenuta ammissibile e comunque non superiore ad **euro 200.000,00** (di contributo pubblico).

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di restituzione del provvedimento di concessione del contributo firmato per accettazione.

Per i costi di esercizio della cooperazione, paragrafo 7, lettera a, la spesa ammissibile è soggetta alla limitazione del 25% del valore complessivo del piano progettuale elaborato.

Ai sensi del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti del beneficiario capofila e di ciascun partner, saranno effettuate, ove pertinenti, le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (divieto di cumulo – artt. 13 e 14 e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero – art. 15), nonché, laddove pertinente ai sensi della disciplina vigente, quelle collegate al codice Antimafia.

Qualora in seguito alle verifiche del cumulo per l'aiuto individuale ricevuto dovesse risultare superato il massimale previsto per il "de minimis", il maggior importo che ne deriva verrà decurtato dal contributo ammesso.

12. CRITERI DI SELEZIONE

Il sostegno di cui al presente bando sarà riconosciuto ai progetti che:

- raggiunto un punteggio minimo di 20 punti, conseguano in graduatoria il punteggio più alto sulla scorta dei criteri di cui alla tabella A.

Nei casi di ex-aequo nell'attribuzione del punteggio la precedenza è assegnata sulla base di quanto previsto nei "Criteri di selezione" dando priorità alle domande di aiuto presentate da donne e dal proponente la domanda con l'età inferiore.

TABELLA A: CRITERI DI SELEZIONE INTERVENTO 16.3.1

N.	Macrocriteri	Definizione criteri di selezione	Punti	Punteggio Max
Punteggio massimo 60				
1	Corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi del PAL	Processi cooperativi tra piccoli operatori agricoli e agroalimentari finalizzati a sostenere la diversificazione e la multifunzionalità delle aziende agricole	5	10
		Processi cooperativi tra piccoli operatori agricoli e operatori turistici, che sviluppano progetti innovativi di commercializzazione	5	
2	Numero di soggetti cooperanti	Numero di "piccoli cooperanti" tra 3 e 5	3	5
		Numero di "piccoli cooperanti" superiore a 5	5	
3	Composizione della cooperazione	Presenza nel partenariato di cooperanti di almeno 2 settori fra quello agricolo, filiera agroalimentare e filiera turistica	10	15
		Presenza nel partenariato di cooperanti di tutti e 3 i settori: agricolo, filiera agroalimentare e filiera turistica	15	
4	Maggiore grado di trasferibilità delle soluzioni adottate	Spesa per attività di divulgazione dei risultati compreso tra il 4% ed il 5% del totale spese del piano di cooperazione	3	5
		Spesa per attività di divulgazione dei risultati superiore al 5% del totale spese del piano di cooperazione	5	
5	Migliori risultati in termini di benefici economici per i soggetti cooperanti, in termini di maggiore redditività delle imprese	Progetti che prevedono l'organizzazione dei processi di lavoro in comune delle imprese, finalizzata al marketing territoriale e agroalimentare	4	10
		Maggiori volumi di produzione ottenuti, a regime, dalle aziende cooperanti (sommatoria dei volumi di produzione dei singoli cooperanti)	3	
		Utilizzo di tecnologie ICT per la condivisione di processi e fattori produttivi	3	
6	Maggiore incremento occupazionale ottenuto	Aumento previsto del numero di occupati da 3 a 5	3	5
		Aumento previsto del numero di occupati superiore a 5	5	
Criterio per la sola Azione A				
7A	Produzione di prodotti a forte riconoscibilità territoriale	Interventi riguardanti la produzione, trasformazione o commercializzazione dei seguenti prodotti: olivo/olio, vite/vino, cedro, zafarana di tortora, ortaggi, fico.	10	10
Criterio per la sola Azione B				
7B	Maggiore grado di trasferibilità delle soluzioni adottate	Servizi, prodotti, o innovazioni comuni da implementare lungo la rete di soggetti cooperanti (da 1 a 5)	5	10
		Servizi, prodotti, o innovazioni comuni da implementare lungo la rete di soggetti cooperanti (maggiore di 5)	10	

Ai fini della dimostrazione della geo-referenzialità, la cartografia tematica necessaria per la definizione dei criteri di selezione è resa disponibile per la consultazione sul sito del PSR della Regione Calabria www.calabriapsr.it/bandi/cartografia

13. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

13.1 Documentazione da presentare in fase di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno, presentata dal soggetto capofila nei modi previsti dalle disposizioni procedurali, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

- **Piano di cooperazione** (Allegato 1) - compilato con tutte le informazioni richieste nel paragrafo 7.2 e con le informazioni utili ai fini della dimostrazione di quanto previsto per i criteri di selezione, compresa la scheda di dettaglio delle spese da sostenere a carico del capofila e di ciascun partner;
- **Dichiarazioni e impegni del Partenariato** (allegato 2);
- **Dichiarazioni e impegni del Capofila e dei Partner** (allegato 3);
- Per l'acquisto di beni materiali (impianti, strumenti, macchinari, attrezzature), **tre preventivi di spesa indipendenti e comparabili**. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente (capofila/partner), devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità e riportare la descrizione analitica della fornitura;
- Per gli interventi che comportano la realizzazione di opere edili e relativa impiantistica:
  - **progetto preliminare** delle opere e degli impianti a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale;
  - **computo metrico analitico estimativo** delle opere redatto utilizzando i codici e i prezzi del prezziario regionale di riferimento.
  - **relazione tecnica**, debitamente timbrata e sottoscritta dal tecnico incaricato, descrittiva dei lavori con documentazione fotografica – panoramica e di dettaglio - ex ante. In caso di "contributi in natura" la relazione dovrà evidenziare le seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture e ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria, il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo in conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore.

  La relazione tecnica dovrà, infine, contenere la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000, attestante che "per l'intervento in oggetto nulla osta all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ovvero che non sono necessari permessi ed autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere".
  La dichiarazione dovrà, altresì, fare riferimento ai possibili effetti negativi sull'ambiente da parte dell'investimento e alla conseguente valutazione dell'impatto ambientale.
- **Autorizzazioni varie** (amministrative e sanitarie) necessarie allo svolgimento delle

attività oggetto di cooperazione, qualora pertinenti, ovvero impegno ad acquisirle entro la data di chiusura del progetto

- **Altra documentazione** ritenuta utile anche ai fini della dimostrazione dei requisiti di ammissibilità e di valutazione;
- **Elenco riepilogativo dei documenti** a corredo della domanda. Il nome dei singoli documenti, così come il nome dei file corrispondenti, dovranno recare la denominazione secondo le sottolineature soprariportate.

Il fascicolo delle singole domande, racchiuso in un'unica cartella compressa in formato zip, completo di tutti gli allegati, dovrà essere caricato a sistema nella voce "ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA" La ulteriore "documentazione utile" andrà, invece, posizionata, sempre in un'unica cartella compressa in formato zip, nell'apposita voce "ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA".

All'esito del rilascio, la domanda di sostegno del capofila, **SENZA** tutta la documentazione a corredo, dovrà essere trasmessa, con le modalità e la tempistica prevista nel bando e nelle disposizioni procedurali, via PEC al Gal Riviera dei Cedri (galcedri@pec.it).

13.2 Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione del sostegno

- **Dichiarazione "De Minimis"** resa da parte del soggetto capofila e da ciascun partner per consentire le necessarie verifiche preliminari alla notifica della lettera di concessione. La dichiarazione dovrà essere trasmessa via PEC al Gal Riviera dei Cedri (galcedri@pec.it);
- in caso di aggregazione non formalmente costituita alla data di presentazione della domanda di sostegno, **Accordo di Cooperazione**, debitamente sottoscritto e registrato;
- copia **titoli di disponibilità degli immobili** per gli interventi riferibili ai costi diretti. I titoli dovranno avere una durata minima di 7 anni dalla presentazione della domanda di sostegno, in modo tale da assicurare il rispetto degli impegni ex post di cui all'art. 71 del regolamento (UE)1305/2013;
- nel caso di persona fisica non impegnata in un'attività economica al momento della richiesta di finanziamento, **dichiarazione di regolare costituzione dell'impresa** e sua iscrizione nei registri della Camera di Commercio, resa ai sensi del DPR 445/200;
- per le concessioni di contributo ricadenti su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti ed a prescindere dal loro valore complessivo, salvo diverse determinazioni da parte dell'OP/Organismi centrali, **dichiarazione** contenente i dati per la richiesta dell'informazione prefettizia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, così come innovato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.

La citata documentazione dovrà pervenire in formato cartaceo al Gal Riviera dei Cedri.

Si rammenta che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità dei dichiaranti.

14. PUBBLICITÀ, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario del sostegno previsto dal presente Bando è tenuto a garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto disposto nelle Disposizioni Procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link: http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari.
Il beneficiario si impegna ad accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal Bando, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. Gli Organi di Controllo regionali, nazionali e comunitari effettueranno presso i beneficiari delle agevolazioni i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con l'eventuale applicazione di quanto disposto dalla DDG n. 5301 del 29/05/2018.
I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione
Il beneficiario si impegna inoltre a fornire tutti e dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

15. DISPOSIZIONI FINALI

Il GAL si riserva, altresì, la facoltà di prorogare, sospendere o modificare il presente bando, integralmente o in parte per sopraggiunti motivi e esigenze difformi anche di tipo organizzativo. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire al seguente indirizzo mail: info@galcedri.it entro e non oltre il quindicesimo giorno dal termine ultimo per la presentazione delle domande.

16. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 e alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.